

*Continuità aziendale, cessione di azienda e accordo con le
organizzazioni sindacali*

Tribunale di Alessandria, 18 dicembre 2015. Presidente relatore
Caterina Santinello.

**Concordato preventivo - Continuità aziendale - Cessione
d'azienda - Accordo con le organizzazioni sindacali - Effetti**

Nel caso di concordato con continuità aziendale, il solo accordo con le organizzazioni sindacali stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, lettera b-bis), legge 428/09, diversamente dall'accordo sindacale raggiunto ai sensi del comma 5 del medesimo art. 47 – applicabile alle procedure concorsuali aperte sotto il controllo di un'autorità pubblica ed aventi finalità meramente liquidatoria -, non può incidere né sulla continuazione del rapporto di lavoro, né sulla solidarietà tra cedente e cessionario previsti dall'art. 2112, commi 1 e 2, c.c.; infatti, la deroga all'art. 2112 c.c. consentita dal comma 4 bis b-bis) citato trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e può incidere esclusivamente sulle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (mansioni, qualifica, orario lavoro, ecc.), essendo, invece, necessario l'accordo stipulato con il singolo lavoratore ex artt. 410-411 c.p.c. per incidere sui diritti allo stesso assicurati dai commi 1 e 2 dell'art. 2112.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Il Tribunale, visto il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato da Paglieri Sell System s.p.a. in data 15.7.2015;
visti la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.f. depositata dalla società ricorrente in data 11.12.2015 nel termine concesso dal Tribunale ex art. 161, comma VI, l.f.;
ritenuto che la proposta e il piano concordatari presentino molteplici aspetti di inammissibilità ex art. 162, comma 2, L.F.;
considerato che non è stato prodotto l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'art. 161, comma 2, lettera b) dal momento che gli allegati (11 e 12) al piano concordatario (doc. 36) non indicano la natura e il grado del privilegio, né, in relazione all'elenco dei fornitori, i criteri adottati per il relativo riconoscimento;
considerato che anche il piano di cui all'art. 161, comma 2, lettera e) “contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” non appare completo e sufficientemente dettagliato dal momento che non indica per ciascuna voce/categoria di credito con quale provvista e quando esattamente verrà pagata ma solo

del tutto genericamente il flusso di cassa complessivo e l'anno di pagamento (cfr. prospetto pag. 42 del piano doc. 36), così come non contiene ex art. 186 bis, comma 2, lettera a), l.f. una chiara indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura non essendo a tal fine certamente esaustivi, in mancanza di idonea illustrazione, gli allegati 16 e 17 al piano;

rilevato altresì che il piano in oggetto prevede l'afflusso di cassa per complessivi € 7.028.509,00, conseguente alla vendita dell'azienda e dell'immobile di proprietà sulla base dell'offerta di acquisto formulata dalla società DPV s.p.a., posta a base del piano e della proposta concordataria, entro il 2016 – o comunque secondo quanto precisato nella relazione ex art. 161, comma 3, L.F. entro gennaio 2017 – in contrasto con quanto risulta dalla predetta offerta e dalle bozze dei contratti preliminari di cessione del ramo d'azienda attività logistica e servizi e cessione di immobile;

considerato invero che l'art. 4.3 della bozza del contratto preliminare di acquisto del ramo d'azienda (doc. 34) prevede che il prezzo pattuito in € 3.000.000, verrà versato per un importo pari al 20% contestualmente alla stipula del contratto definitivo di acquisto e il residuo importo in rate mensili costanti nell'arco di 24 mesi , rendendosi peraltro disponibile la promissaria acquirente ad anticipare il pagamento dell'importo residuo nell'arco di 12 mesi successivi alla stipula del definitivo , disponibilità – e non obbligo - confermata con mail del 6.12.2015 (doc. 32);

rilevato che il successivo art. 5.2 stabilisce che la stipulazione del contratto definitivo di acquisto del ramo d'azienda ALS avrà luogo entro 20 giorni lavorativi dall'intervenuta omologa non più soggetta a gravame del concordato e previo esperimento positivo dell'accordo sindacale ex art. 47 legge 428/90 e il successivo art. 6 "condizioni per la stipula del contratto definitivo di acquisto del ramo d'azienda ASL" prevede al punto 6.1. che l'obbligo delle parti alla stipula del predetto contratto è sospensivamente condizionato al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) omologazione non più soggetta a gravame ex art. 180 L.F.; (ii) stipulazione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile con la precisazione al punto 6.2 che, ove le predette condizioni non si verificano entro il 2° anno di durata del contratto d'affitto del ramo d'azienda, il preliminare di compravendita diventerà definitivamente inefficace tra le parti;

considerato che nell'offerta di affitto ed acquisto dell'azienda datata 25.11.2015 (doc. 31) D.P.V. ha indicato come condizione per l'acquisto del ramo d'azienda l'intervenuta definitività dell'omologa entro il termine di 18 mesi dalla data di stipulazione del contratto di affitto ipotizzata, quest'ultima, entro il 28.2.2016;

rilevato che la bozza del contratto preliminare di compravendita dell'immobile industriale di proprietà della società ricorrente (doc. 35) a sua volta prevede al punto 6.1 che il prezzo complessivo per l'acquisto, convenuto in € 5.000.000,00 verrà pagato alla stipula del contratto definitivo di compravendita in un'unica soluzione;

considerato che il successivo art. 7.1 stabilisce che la predetta stipula avverrà entro il 20° giorno lavorativo dalla data in cui si saranno verificate tutte le condizioni sospensive di cui al successivo art. 8;

rilevato che tali condizioni sospensive consistono analogamente a quanto stabilito nel contratto preliminare di acquisto del ramo d'azienda: (i)

nella omologazione definitiva, non più soggetta a gravame, del concordato preventivo e (ii) nella stipulazione del contratto definitivo di compravendita del ramo d'azienda ASL; ritenuto pertanto che, diversamente da quanto indicato nel piano, non solo non vi è alcuna certezza che entro il 2016 siano stati interamente versati i corrispettivi previsti per le suddette cessioni – l'omologa è ipotizzata per il mese di ottobre 2016 ma la stipula è condizionata alla definitività del decreto e pertanto potrebbe slittare di mesi o anche anni in caso di impugnazione in Cassazione – ma, in ogni caso, sulla base delle stesse previsioni contrattuali sicuramente non sarà versato il corrispettivo previsto per l'acquisto del ramo d'azienda per il quale è fissata, sempre che DPV non si sottragga alla disponibilità manifestata, una rateazione non inferiore a 12 mesi dalla stipula;

rilevato più in generale che la stessa offerta di DPV posta a base del piano e della proposta concordataria presenta aspetti di inammissibilità; richiamata innanzitutto la condizione sospensiva della definitività del decreto di omologa entro 18 mesi /2° anno di durata del contratto di affitto che potrebbe, al limite, assumere il carattere di condizione meramente potestativa nel caso in cui la stessa offerente, acquistato un credito concordatario, presentasse opposizione in sede di omologa ed impugnasse la decisione al fine di sciogliersi dagli impegni di acquisto precedentemente assunti;

ritenuto come in ogni caso l'apposizione della suddetta condizione che limita l'efficacia degli impegni assunti a 18 mesi dall'avvenuta stipula del contratto di affitto rende del tutto aleatorio il rispetto degli stessi da parte dell'offerente;

considerato inoltre che parimenti aspetti di illegittimità presenta la clausola prevista al punto 4.3 del contratto d'affitto di ramo d'azienda (doc. 33) che così dispone:” In deroga a quanto disposto dall'art. 2112, comma 2, c.c. e in forza di quanto previsto dall'art. 47, comma 4 bis, L. 428/90 e dall'art. 8 D.L. 138/11 conv. In legge 148/11, nonché dall'Accordo sindacale, DPV non sarà tenuta in solido per i debiti nascenti e/o comunque attinenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti maturati da Paglieri SS prima della (e sino alla) data di efficacia, salvo quanto eventualmente previsto nel predetto Accordo Sindacale con riferimento all'accollo del TFR e dei ratei 13" e 14", ai sensi dell'art. 4.5 che segue”;

ritenuto infatti che nel caso di concordato con continuità aziendale, quale è quello prospettato dalla ricorrente, il solo accordo con le Organizzazioni Sindacali stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, lettera b-bis), legge 428/09, diversamente dall'accordo sindacale raggiunto ai sensi del comma 5 del medesimo art. 47 – applicabile alle procedure concorsuali aperte sotto il controllo di un'autorità pubblica ed aventi finalità meramente liquidatoria -, non possa affatto incidere né sulla continuazione del rapporto di lavoro, né sulla solidarietà tra cedente e cessionario previsti dall'art. 2112, commi 1 e 2, c.c.;

ritenuto in altri termini che la “deroga” all'art. 2112 c.c. consentita dal comma 4 bis b-bis) in oggetto – “ l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:... per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo” possa riguardare ed incidere esclusivamente sulle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (p.e. mansioni, qualifica, orario lavoro,

ecc...), essendo invece necessario l'accordo stipulato con il singolo lavoratore interessato ex artt. 410-411 c.p.c. per incidere sui diritti allo stesso assicurati dai commi 1 e 2 dell'art. 2112 c.c.;

ritenuto infatti che la non applicazione "tout court" dell'art. 2112 c.c. , salvo la previsione di condizioni di miglior favore risultanti dall'accordo sindacale, " ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente" e la possibilità di prevedere " che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante" è consentita solo nell'ambito degli accordi sindacali raggiunti nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 dell'art. 47 in esame, che riguarda "le imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni...";

ritenuto che tale conclusione si impone anche al fine di rendere conforme la normativa italiana in materia a quella comunitaria – in particolare direttiva 2001/23/CE del 12.3.2001-, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia con sentenza dell'11.6.2009, causa C-561/07, per dare attuazione alla quale il legislatore italiano ha appunto apportato le modifiche all'art. 47 legge 428/90 sopra richiamate (in particolare introduzione del comma 4 bis e modifica del comma 5);

rilevato altresì che l'art. 2112 , comma 2, c.c., dopo aver statuito la solidarietà tra cedente e cessionario/affittuario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento – e il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente/affittuario –, stabilisce che con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro;

rilevato che la norma limita pertanto la liberazione al cedente e quindi non sembra consentire la liberazione del solo cessionario/affittuario;

considerato che la "ratio" di tale previsione, di indubbia tutela per il lavoratore, sembrerebbe fondarsi sulle maggiori garanzie di pagamento e solvibilità che di regola offre l'acquirente il quale continua l'attività d'impresa e con il quale continuano i rapporti di lavoro e comunque nella necessità di salvaguardare i diritti degli stessi anche nel caso del susseguirsi di molteplici trasferimenti;

ritenuto pertanto che sussistono dubbi anche sulla validità di un accordo individuale ex art. 410-411 c.p.c. che preveda la liberazione del cessionario/affittuario dalla solidarietà ex art. 2112, comma 2, c.c.;

ritenuto che in senso contrario non rileva la disciplina posta in via generale dall'art. 2113, u.c., c.c. proprio per l'espressa previsione e specifica limitazione legale del contenuto che l'accordo raggiunto ai sensi degli artt.410-411 c.p.c. può avere nel caso disciplinato dal comma 2 dell'art. 2112 c.c., sì da limitare correlativamente la disponibilità del relativo diritto;

rilevato che, costituendo la stipula dell'accordo sindacale ex art. 47 Legge 428/90 condizione sospensiva dell'obbligo di stipulare il contratto di acquisto del ramo d'azienda, la nullità della predetta condizione comporta la nullità dell'intero contratto ex art. 1354 c.c.;

considerato che l'offerta sottoscritta da DPV s.p.a. (doc. 31) condiziona la stipula del contratto di acquisto del predetto ramo d'azienda anche al perfezionamento degli accordi transattivi indicati nell'art. 3 punti d) ed e) e precisamente quello a norma dell'art. 2113 c.c., da stipularsi con tutti i dipendenti non trasferiti alla cessionaria, che preveda l'integrale rinuncia nei confronti della stessa senza limitazione alcuna ai diritti

eventualmente afferenti alla loro esclusione dal trasferimento, nonché l'analogo accordo transattivo stipulato con tutti gli agenti aventi rapporto in essere con la concedente alla data di sottoscrizione del contratto d'affitto che importi la rinuncia a qualsivoglia diritto e/o pretesa nei confronti dell'affittuaria, ivi compresa una eventuale riqualificazione dei rapporti di agenzia in rapporti di lavoro subordinato, con esclusione di un'eventuale responsabilità solidale dell'acquirente;

rilevato peraltro che la stipula dei predetti accordi, oltre alle altre condizioni indicate nell'art. 3, condizionano anche la stipula del contratto preliminare di vendita e del contratto di affitto di ramo d'azienda e dovranno verificarsi entro il 28.2.2016;

rilevato che non è possibile minimamente valutare la probabilità o meno del verificarsi di tali condizioni dal momento che non è dato sapere neppure quali e quanti siano i dipendenti addetti complessivamente al ramo di azienda logistica e servizi oggetto di affitto e di cessione a DPV, quanti e quali addetti invece al ramo marchi che continuerebbe in capo alla società ricorrente e quanti e a quale ramo siano attualmente addetti quelli per cui non è prevista la continuazione del rapporto di lavoro in quanto considerati in esubero;

considerato che analoghe considerazioni possono essere svolte per la stipula dei pretesi accordi con gli agenti rispetto ai quali e ai fini di favorirne la conclusione DPV "si dichiara disponibile" – e quindi non assume alcun obbligo – ad "assumerne successivamente alla proprie dipendenze, al momento della stipulazione del contratto di affitto di Azienda del Ramo Logistica e Servizi – sempre quindi entro il 28.2.2016? – un numero di ex agenti non superiore a 44 unità" (punto 5.3 dell'offerta);

rilevato che sul punto vi è solo un prospetto (allegato 1 all'offerta) che indica il numero complessivo dei lavoratori attuali (217) e il numero di quelli che verrebbero trasferiti a PDV (124 compresi i promotori- agenti); considerato che in relazione al pagamento del prezzo d'acquisto del ramo d'azienda in oggetto l'offerta prevede che l'acquirente potrà scegliere di pagare una parte dello stesso mediante accollo liberatorio dei debiti che la società ha nei confronti dei dipendenti trasferiti in relazione al TFR e ad altri debiti privilegiati nei confronti dei medesimi, di cui tra l'altro non è dato conoscere l'ammontare (punto 1.1);

rilevato che tale previsione in tanto è ammissibile in quanto non alteri la graduazione dei crediti e quindi l'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 105 u.c. l.f.), principio questo sulla cui osservanza nulla è detto nel piano concordatario e la cui violazione pertanto non può certamente essere esclusa;

ritenuto che analoghe perplessità suscitano anche le condizioni di cui all'art. 3, lettera f (calcolo e determinazione dell'equo indennizzo ex art. 79 l.f.) e g) (rinuncia da parte dei clienti dei contratti di servizi ad avvalersi della clausola di "change of control", della cui disponibilità non vi è allo stato alcuna traccia in atti);

considerato che parimenti lesiva del principio di competitività delle vendite fissato dall'art. 182 L.F., rafforzato dalle modifiche apportate dal d.l. 83/15, convertito con modificazioni nella legge 132/15, di immediata applicazione ed espressione di un principio generale applicabile a qualsiasi tipo di concordato – cfr. del resto il nuovo articolo 163 bis in materia di offerte concorrenti -, è la previsione che autorizza lo scomputo

dal prezzo di acquisto dei canoni d'affitto pagati dall'offerente fino alla data di stipula del contratto di acquisto e pari ad € 150.000,00 all'anno; rilevato che il punto 4.1 dell'offerta DPV sembra condizionare la stipulazione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile al fatto che lo stesso sia in buone condizioni, adatto all'esercizio dell'attività del ramo d'azienda logistica e servizi e non siano necessarie manutenzioni straordinarie, salva la facoltà del promissario acquirente di provvedere direttamente a tali interventi di manutenzione straordinaria; considerato che parimenti insufficienti e non idonee sono le garanzie offerte da DPV per il pagamento del prezzo d'acquisto del ramo d'azienda e dell'immobile; considerato invero quanto al primo che è previsto il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito italiano, solo per l'importo di € 150.000,00 pari al canone d'affitto annuale, mentre per quanto attiene il residuo importo (il prezzo d'acquisto è di complessivi € 3.000.000,00), detratto l'ammontare del TFR e i canoni d'affitto, è contemplato solo il rilascio da parte di primario istituto di credito italiano di una "fideiussione sulla solvenza"; rilevato quanto al secondo che su un prezzo complessivo di € 5.000.000,00 è prevista una garanzia solo per € 500.000,00, mediante deposito cauzionale o fideiussione bancaria a prima richiesta, là ove per il residuo importo di € 4.500.000,00 la garanzia sarebbe costituita da una lettera di patronage rilasciata da DPV s.p.a. in forza della quale la stessa rimarrà coobbligata quale fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto terzo nominato come acquirente; rilevato che nell'offerta in esame, la sola sottoscritta da DPV s.p.a., è previsto, diversamente dalla bozza del relativo contratto di cessione, non che l'importo complessivo di € 5.000.000,00 dovrà essere versato in unica soluzione all'atto della stipula ma, esclusivamente, che verrà corrisposto " anche mediante accensione di mutuo bancario ipotecario, ovvero mediante leasing immobiliare per l'intero importo (previa decurtazione dell'eventuale deposito cauzionale) a condizione che il suddetto immobile sia.. e che non siano necessarie manutenzioni straordinarie..."; considerato che tra gli attivi concordatari non viene minimamente valorizzata e quindi ricompresa la quota di partecipazione della società ricorrente in Alprodue s.r.l., azionista di maggioranza di Paglieri SS e riconducibile alla famiglia Paglieri, nonostante tale quota sia stata comprata nel luglio 2011 da Laura Paglieri al prezzo di € 1.000.000,00 ; rilevato che nessuna giustificazione di tale esclusione è contenuta nel piano concordatario (cfr. pag. 25 doc. 36); considerato che parimenti non è chiara la mancata valorizzazione e, anzi, la stessa destinazione dell'impianto fotovoltaico di proprietà della ricorrente, stimato in € 878.100,00 dalla perizia RE Valuta s.p.a. allegata, né se lo stesso è compreso nella vendita dell'immobile industriale a DPV; considerato invero che l'avvenuta cessione dei crediti GSE alla Banca finanziatrice, quale cessione di crediti futuri ma con eventualità "concreta", in quanto derivanti da un unico rapporto esistente ed identificato negli elementi soggettivi ed oggettivi e quindi opponibile alla procedura ex art. 45 l.f. ove notificata e/o accettata anteriormente al 14.7.15 (Cass. n. 15141/02; Cass. n. 28300/05; Cass. n. 19501/09), non può che incidere, riducendolo, sul debito verso l'istituto di credito mentre

non esclude la valorizzazione all'attivo concordatario del valore dell'impianto;

considerato come analogamente tra i crediti verso banche non possono essere inseriti gli importi corrispondenti ai crediti vantati verso i clienti oggetto di cessione opponibile alla procedura, crediti infatti acquisiti dall'Istituto e che vanno a ridurre il debito corrispondente, mentre per quanto attiene agli incassi effettuati dalla Banca presso i clienti successivamente alla pubblicazione del ricorso in virtù del mandato all'incasso alla stessa conferito non accompagnato dal patto di compensazione, per i quali pertanto esiste il diritto della società ricorrente alla restituzione, i relativi importi devono essere iscritti tra i crediti verso clienti nell'attivo concordatario, lasciando al passivo concordatario immutato l'ammontare del debito complessivo nei confronti dell'istituto;

rilevato che il piano include tra i debiti verso gli Istituti di crediti l'importo di € 101.017 a titolo di indennizzo, conseguente alla richiesta di scioglimento dei contratti di derivati formulata ai sensi dell'art. 169 bis l.f. con il deposito della proposta e del piano in data 11.12.2015;

ritenuto pertanto che il piano dà per pacifico e presupposto l'avvenuto accoglimento dell'istanza, non considerando l'ipotesi inversa di rigetto e non tenendo conto, in ogni caso, della nuova formulazione dell'art. 169 bis l.f., applicabile anche al presente procedimento, che impone l'instaurazione del preventivo contraddittorio, l'efficacia dello scioglimento solo a decorrere dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente e la prededuzione dei crediti nel frattempo maturati a decorrere dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e quindi nel caso di specie dal 14.7.2015;

rilevato che non è dato comprendere come tra i debiti privilegiati verso dipendenti siano compresi anche i rimborsi spese per € 21.481,58/23.748,87 (dato aggiornato a settembre 2015) e i compensi per amministratori e collaboratori per € 11.106,04 (doc. 10 allegato al piano), trattandosi invece di debiti chirografari;

considerato che in relazione ai fondi rischi iscritti al passivo concordatario tra i debiti privilegiati e prededucibili non è dato minimamente comprendere in base a quali criteri e su quale fondamento sono stati calcolati il fondo rischi per indennità agenti, preavviso dirigenti e il fondo rischi indennità dipendenti ex artt. 2112 c.c.;

considerato invero che non è dato conoscere neppure quali siano il numero e i nominativi degli agenti ai quali verrà comunicato il recesso dal rapporto – con conseguente carattere prededucibile delle relative indennità -, i criteri di calcolo adottati, ecc., mentre non si vede su quale fondamento può affermarsi che per gli agenti che saranno trasferiti a DPV – sul punto va rimarcato che non vi è un preciso obbligo di assunzione – non sarà dovuta l'indennità di mancato preavviso in base a rinunce-transazioni allo stato meramente ipotizzate;

rilevato quanto al fondo rischi preavviso dirigenti che parimenti non è dato conoscere chi e quanti sono i dirigenti interessati, le fonti normative di riferimento, i criteri di calcolo e le ragioni della limitazione del dovuto all'indennità di mancato preavviso;

considerato quanto al fondo rischi per indennità dipendenti ex art. 2112 c.c. che il piano si limita ad affermare che "l'offerta DPV condiziona l'acquisto del ramo d'azienda ALS il perfezionamento degli accordi con i dipendenti ai sensi dell'art. 2112, comma 2," (pag.35), là ove

l'attestazione ex art. 161, comma 3, l.f. precisa che si tratterebbe delle indennità appostate per i dipendenti per i quali non è previsto né il passaggio a DPV né la continuazione del rapporto con la società ricorrente nell'ambito del ramo aziendale marchi, destinati quindi ad essere licenziati e per i quali si sarebbe previsto un indennizzo pari ad € 14.000,00 ciascuno per un esborso complessivo di € 686.000,00 trattandosi di circa 49 dipendenti;

considerato come, anche a prescindere dal fatto che l'indicazione contenuta nel piano, che fa riferimento all'art. 2112, comma 2, c.c. e quindi ai dipendenti trasferiti, non coincide con quanto scritto nell'attestazione, deve essere rilevato che i criteri adottati ed indicati dall'attestatore sono privi di alcun riscontro oggettivo e fondamento giuridico e non tengono conto tra l'altro del TFR nel frattempo maturato; ritenuto pertanto che gli importi appostati in tali fondi rischi sono del tutto aleatori;

considerato inoltre che per quanto attiene al fondo rischi per controversie legali in corso non è stata allegata la relazione dei legali e solo l'attestazione permettere di comprendere la natura privilegiata/prededucibile e/o chirografaria del relativo fondo, il che non appare ammissibile;

rilevato che anche il fondo rischi costi per le controversie legali in corso è privo di riscontro oggettivo, così come il fondo rischi in chirografo per indennità egenti e per penali su noleggi, in mancanza della produzione dei relativi contratti ed indicazione dei criteri di calcolo utilizzati;

considerato che veramente esorbitanti sono poi i costi indicati per i professionisti e i legali incaricati per l'assistenza per l'accesso al concordato e per le necessarie attestazioni, ammontanti complessivamente ad € 1.100.542, di cui ne sono stati già pagati € 378.056,00, di cui € 341.600,00 allo studio Testa & Associati s.r.l., sì che appare necessario che vengono prodotti i relativi contratti e specificato quando sarebbero intervenuti i relativi pagamenti;

ritenuto infine decisiva per l'inammissibilità della proposta e del piano concordatari in esame la circostanza che l'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 161, comma 3, l.f. è espressamente condizionata e subordinata al preventivo avveramento delle seguenti condizioni: accesso alla procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (con causale procedura concorsuale ex art. 3 legge 223/91) entro il 31.12.2015 per i dipendenti non oggetto di trasferimento a DPV s.p.a. e per i quali è prevista l'interruzione del rapporto di lavoro con la società, o in alternativa, accesso ad altra forma di ammortizzatore sociale entro un termine ravvicinato alla data della presente relazione, che consenta di beneficiare, dal punto di vista finanziario, dei medesimi vantaggi o comunque tendenzialmente coincidenti; raggiungimento di un accordo liberatorio per la società con ciascuno degli agenti destinati ad essere trasferiti con il ramo d'azienda a DPV s.p.a. nel quale gli stessi rinuncino integralmente alle spettanze relative ad eventuali indennità per mancato preavviso ad essi potenzialmente dovute; la presentazione delle garanzie promesse da DPV s.p.a. nelle forme indicate nel paragrafo 7.1 – tra cui vi è il pagamento in 12 mesi anziché in 24 mesi del prezzo di acquisto del ramo d'azienda su cui è basato il piano -;

ritenuto che un'attestazione condizionata ad eventi futuri ed incerti, come quelli in esame, già di per sé equivalga a una "non attestazione" e quindi a mancanza della stessa, tanto più che nessun giudizio di

verosimiglianza in ordine all'effettivo verificarsi delle stesse vi è contenuto ;

rilevato quanto al punto CIGS concorsuale entro il 31.12.2015 che sul punto la società ricorrente non ha speso alcuna parola essendosi limitata a pag 31 del piano, nell'ambito della voce debiti verso dipendenti, ad inserire la seguente affermazione: "I dipendenti che non saranno trasferiti nei due rami d'azienda, beneficeranno degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente senza oneri per la società";

rilevato che sul punto nulla è stato neppure chiarito nella relazione del consulente del lavoro Masini prodotta sub allegato 10 del piano;

rilevato pertanto che non è dato conoscere neppure il numero dei dipendenti da collocare in CIGS tenuto conto che la società non ha precisato se intenda continuare direttamente l'attività dell'intera azienda o come comunque organizzare la continuazione dell'attività aziendale relativa al ramo logistica e servizi fino a quanto lo stesso non sarà affittato/trasferito, ciò che richiede necessariamente la predisposizione del bando e il previo espletamento e conclusione delle procedure competitive con i tempi conseguenti, posto che i due rami logistica/servizi e marchi sono tra loro strettamente dipendenti;

rilevato che la richiesta della CIGS concorsuale (abrogata dall'1.1.2016) deve essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni e richiede inoltre l'intervenuta emanazione del decreto di apertura della procedura ex art. 163 L.F., impossibile nel caso di specie attesi i molteplici rilievi di inammissibilità sopra elencati, nonché l'avvenuto espletamento delle procedure di consultazione sindacale e/o l'avvenuta stipula dell'accordo collettivo aziendale secondo le nuove norme introdotte dal D. Lgs. 148/15 che ha abrogato gli artt. 1 e 2 della legge 221/91, i cui tempi tecnici appaiono ugualmente incompatibili con il tempo residuo a disposizione, tenuto conto che la società ha depositato la proposta e il piano sostanzialmente alla scadenza del termine concesso; considerato che la società ricorrente non si è nemmeno posta il problema di verificare l'eventuale possibilità di usufruire, anche dopo l'1.1.2016, della CIGS per crisi aziendale, come attualmente disciplinata dal D. Lgs. 148/15 e relativi costi;

considerato inoltre che, come sopra già rilevato in relazione alla totale aleatorietà del relativo fondo, la società non ha nemmeno calcolato il TFR maturato per i dipendenti eventualmente collocati in GIGS e successivamente licenziati attesa l'avvenuta abrogazione della legge 8.8.1972, n. 464 ad opera dell'art. 46 lettera e) del D. Lgs. 148/15, il cui art. 2, comma 2, stabiliva che le aziende potessero richiedere alla CIGS il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo GIG dai lavorati sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato;

rilevato quanto all'accordo con gli agenti, che, come sopra già sottolineato, si tratta di una condizione il cui verificarsi è allo stato del tutto aleatorio in quanto priva di riscontro oggettivo e fondamento giuridico;

rilevato quanto alla riduzione del termine di pagamento del ramo d'azienda da 24 a 12 mesi che tale riduzione, data per acquisita nel piano concordatario, in realtà è tuttora rimessa alla mera disponibilità dell'offerente non avendo lo stesso assunto alcun obbligo vincolante al riguardo;

ritenuto inoltre che parte ricorrente, nonostante abbia espressamente definito in continuità aziendale il concordato proposto, non ha assunto alcun preciso obbligo in ordine al pagamento della percentuale offerta dell'11% ai creditori chirografari, percentuale invece da ritenersi vincolante dal momento che nel concordato con continuità aziendale e in quello cd. "misto", in questo secondo caso per la parte dei crediti destinata ad essere soddisfatta con i flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività, la proposta assume carattere di un vero e proprio impegno vincolante al pagamento delle percentuali in essa indicate nel termine previsto (cfr. Trib. Lecco 10.7.15; conformi Trib. Monza 13.2.15; Trib. Trento 19.6.14);

ritenuto pertanto ritenuto che deve essere quindi fissata udienza ai sensi dell'art. 162, comma 2, L.F.;

omissis